

disciplinare, o a parità di tempo, i più anziani di età, e quanto ai magistrati ecc. » prosegue come è nel testo dell'articolo.

Credo che l'onorevole Guarracino non avrà difficoltà ad accettare questa formula.

GUARRACINO. L'accetto, ma avrei preferito la mia.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa ?

LUCIANI. Sull'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Parli.

LUCIANI. Onorevole relatore, se ho bene inteso la proposta, devo pregarla di considerare che i senatori nominati per decreto reale non occorre che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura; anzi i senatori di nomina ministeriale non possono far parte del Consiglio superiore della magistratura. Mi scusi, onorevole Presidente, se prendo la parola. Questa disposizione io la credo inapplicabile.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Noi ci riferiamo ai senatori nominati per decreto reale.

LUCIANI. Benissimo; ma i senatori nominati per decreto reale non possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. E chi dice che non ne formano parte ?...

PRESIDENTE. Ma qui si parla della Commissione disciplinare.

LUCIANI. È impedito dall'articolo precedente.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Io non capisco la questione che fa l'onorevole Luciani.

PRESIDENTE. Ma si parla della Commissione disciplinare !

Metto a partito l'articolo con le modificazioni proposte dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato).

Art. 20.

L'azione disciplinare è promossa dal pubblico ministero per ordine del ministro della giustizia.

Il presidente del Consiglio disciplinare o della Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, convoca il rispettivo consesso affinché decida con sua ordinanza se il magistrato contro il quale fu promossa l'azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e in tutto

o in parte dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.

Nel case che un'istruzione occorra, si provvede con l'ordinanza medesima alla nomina di un istruttore scelto fra i membri del collegio.

La ordinanza di cui sopra è presa in Camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Se l'ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa si neghi la sospensione dall'ufficio richiesta dal pubblico ministero, questi può ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare che decide definitivamente nelle stesse forme.

Non vi sono oratori iscritti e non v'è nessun emendamento proposto. Dunque metto a partito quest'articolo.

(È approvato).

Art. 21.

La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari è compiuta con il concorso del pubblico ministero seguendo le norme stabilite dal codice di procedura penale per gli atti di istruzione, in quanto siano applicabili.

Devesi, di regola, assumere l'interrogazione del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.

Il commissario istruttore può richiedere per gli atti d'istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza un magistrato del luogo.

I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216, 217 del codice penale ed a chi li suborna o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso codice.

Non vi è alcun oratore iscritto su questo articolo; ma l'onorevole Luciani propone che nel secondo comma alla parola *interrogazione* sia sostituita la parola *interrogatorio*.

Onorevole Luciani, crede di illustrare questa sua proposta ?

LUCIANI. Non mi pare necessario: spero che l'accetterete.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sì, sì. Si tratta di un errore materiale.

LUCIANI. Se poi credono di respingere anche questo...!

FORTIS, *relatore*. Ma no, stia tranquillo; chè vogliamo darle questa soddisfazione. (Si ride).